

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2020**  
**448/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 129401180**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1133<sup>a</sup> riunione del 10 novembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Energyka S.r.l. in liquidazione (di seguito anche: reclamante o Energyka) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 15 giugno 2017 (prot. Autorità 20886 del 16 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificata con codice di rintracciabilità 129401180;
2. in data 21 luglio 2017 (prot. 24621), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 21 luglio 2017 (prot. Autorità 24678 del 21 luglio 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. con nota del 25 luglio 2017 (prot. 24955), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 27 luglio 2017 (prot. Autorità 25428 del 28 luglio 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
8. con nota dell’8 ottobre 2020 (prot. 31868), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
9. in data 22 ottobre 2020 (prot. Autorità 33948 del 22 ottobre 2020), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta dell’8 ottobre 2020;
10. in data 26 ottobre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
  - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;

- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una "...*soluzione tecnica minima*...", secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 3 lett. f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
  - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
  - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
  - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 7, comma 5, per cui il richiedente può chiedere una modifica del preventivo entro il termine di cui al citato articolo 7, comma 2;
- f) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

- 12. In data 19 agosto 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Masseria Rutilo", nel Comune di Forenza (PZ);
- 13. in data 5 ottobre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 129401180, che prevedeva la connessione in alta tensione (AT), con "...*la realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20 kV denominata "Genzano" da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della*

*modalità di realizzazione della connessione della suddetta CP alla rete RTN è riportato nella STMG di TERNA allegata in calce cod. id. 090028502. La soluzione ipotizzata, limitatamente all'impianto di rete per la connessione di Enel Distribuzione SpA, pertanto prevede:*

- *Linea bt;*
  - *Costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;*
  - *Dispositivo di sezionamento;*
  - *Costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm<sup>2</sup>;*
  - *Costruzione di una cabina di sezionamento su cavo interrato;*
  - *Nuovo stallo AT in Cabina Primaria GENZANO composto da: sezione MT in container predisposto e relativi collegamenti al TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n° 1 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria con componenti in aria, compreso dispositivi di protezione ed impegno di superficie...";*
14. in data 5 dicembre 2016, il reclamante ha richiesto una modifica del preventivo di connessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, rilevando che *"...Il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell'attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga (oltre 10 anni), dei numerosi interventi sulla RTN, dell'acquisizione di 3.600 mq per la nuova cabina. Di conseguenza si chiede una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete...";*
15. in data 15 dicembre 2016, il gestore ha rigettato la suddetta richiesta di modifica *"...in quanto da analisi tecnica nuovamente effettuata a seguito della suddetta richiesta di modifica, si conferma la saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto...";*
16. non essendo stato accettato il preventivo entro il termine previsto dal TICA, in data 9 febbraio 2017 il gestore ha inviato al reclamante un preavviso di decadenza dello stesso;
17. in mancanza di ulteriore riscontro al suddetto preavviso, in data 7 maggio 2017 il gestore ha annullato la pratica di connessione 129401180;
18. in data 10 maggio 2017, Energyka ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
19. in data 9 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Energyka ha adito la presente sede giustiziale.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

20. In primo luogo, il reclamante lamenta che il preventivo del 5 ottobre 2016 è illegittimo in quanto viola diverse disposizioni del TICA e nello specifico:
- l'articolo 35.2 lettera a) secondo cui *"..l'attivazione della procedura di coordinamento deve essere attivata entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al*

*richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete [Terna S.p.A] dovrà fornire al primo gestore [e-distribuzione S.p.A.] gli elementi di propria competenza...”;*

*- l'articolo 35.2 lettera b) secondo cui “...il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento. Ciò premesso -poiché nel ridetto preventivo si legge che «...per la connessione del Suo impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture di Terna comunicateci dalla stessa nell'ambito del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA» – dalla documentazione fornita da ED non risulta siano state osservate le formalità di cui all'articolo succitato. Ed, invero, non risulta che tali adempimenti abbiano avuto luogo ed, ancor meno, che la Energyka sia stata messa a conoscenza dell'avvio di una procedura di coordinamento così come previsto...”;*

21. *il reclamante lamenta, inoltre, che la STMG di Terna S.p.A. (prot. TE/20100000118 dell'11/01/2010, nel seguito anche: STMG di Terna) acclusa al preventivo “...oltre a non essere supportata da documenti che ne attestino l'avvenuta accettazione da parte di ED, è avulsa dalla domanda di connessione inoltrata dal reclamante in quanto la data della STMG di Terna S.p.A. è notevolmente precedente a quella della domanda di connessione de qua ed, ancora, la potenza per la quale essa è stata formulata è pari a ben 88 MVA. Tale circostanza è sufficiente a sconfessare in maniera palese l'affermazione del gestore secondo cui «la soluzione tecnica a voi proposta è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza particolari difficoltà»...”;*
22. *Energyka afferma, poi, che la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto “...la realizzazione di un elettrodotto di 12.460 (dodicimilaquattrocentosessanta) metri rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione contenuta nel preventivo ...”;*
23. *il reclamante evidenzia anche che “...i tempi di realizzazione di tali opere, indicati da TERNA, sono specificati nella STMG di TERNA allegata al presente*

preventivo, che vanno a sommarsi ai tempi per la realizzazione della connessione a cura Enel Distribuzione sopracitati...” e ciò comporta che la realizzazione delle opere necessarie a connettere l’impianto alla rete elettrica di distribuzione necessiti di una tempistica “...alquanto notevole e quantificabile in numerosi anni...”, in contrasto con il principio di accesso alle reti di cui alle disposizioni del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

24. Energyka lamenta, inoltre, l’illegittimità delle varie Specifiche Tecniche (allegate al preventivo), le quali “...essendo state precompilate a cura del gestore, obbligano de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;
25. il reclamante evidenzia, inoltre, che il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 12.460 (dodicimilaquattrocentosessanta) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua ...”;
26. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
  - a) “...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 12.460 (dodicimilaquattrocentosessanta) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di connettere l’impianto in AT ...”;
  - b) relativamente alla STMG di Terna “...fornire documenti idonei a comprovarne l’avvenuta accettazione da parte di ED entro il termine di 120 (centoventi) giorni (producendo il modulo 3/a fornito da Terna S.p.A. e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto a fronte dell’accettazione) così come previsto dall’art. 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”...”;
  - c) in conseguenza delle “...citate violazioni del TICA...emettere un preventivo legittimo che - qualora in seguito a quanto appena sopra richiesto... risulterà vi fosse la possibilità di connettere l’impianto in BT o MT - preveda una STMG in BT o MT...”;
  - d) che il nuovo preventivo non preveda “...alcun onere per la reclamante, né in relazione alle procedure realizzative per l’impianto, né in relazione all’obbligo di acquisizione della disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, né in relazione agli oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete ...”;
  - e) “...per l’effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 04/01/2017...”.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

27. Il gestore evidenzia l'infondatezza delle contestazioni circa "...asserite violazioni dell'art. 35 TICA. Infatti la soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo del 05.10.2016 è il risultato di un coordinamento che si era svolto e concluso prima della ricezione della domanda di connessione in questione; pertanto nessuna comunicazione di avvio del coordinamento stesso avrebbe dovuto essere trasmessa, tenuto conto che non vi era alcuna sospensione dei tempi di messa a disposizione del preventivo. Nel caso di specie, al contrario, poiché il coordinamento tra i Gestori si era già tenuto e concluso, alcun avviso la scrivente avrebbe dovuto inviare alla reclamante atteso che il preventivo, contestato e ormai decaduto, è stato emesso nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa regolatoria. Ad ogni buon conto, si ritiene doveroso ribadire che la STMG di Terna è stata accettata dalla scrivente società entro i termini previsti...";
28. parimenti, e-distribuzione evidenzia l'infondatezza della contestazione sulle tempistiche di realizzazione delle opere di rete, in quanto le stesse "...sono state determinate tenendo conto di quanto stabilito nel TICA. Infatti, ai sensi dell'art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori (come nella fattispecie in esame, stante la necessità di realizzare un nuovo stallo in CP) la tempistica per la realizzazione della connessione, è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN. Tali tempi, indicati separatamente in quanto relativi alla realizzazione di opere di spettanza di diversi Gestori, non si devono però sommare dato che i lavori di competenza ED e di Terna possono svolgersi contemporaneamente...";
29. il gestore fa, poi, presente sia che la soluzione tecnica riportata nel preventivo del 5 ottobre 2016 costituiva "...il minimo tecnico in quel momento proponibile dato che la rete di distribuzione presente nell'area circostante il sito di futura ubicazione dell'impianto di produzione non era in grado di accogliere ulteriori immissioni di potenza...", sia che non è stato possibile accogliere la richiesta di modifica dello stesso "...in quanto da analisi tecnica nuovamente effettuata a seguito della suddetta richiesta di modifica, si conferma la saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto. Pertanto la soluzione tecnica comunicata con nostro precedente preventivo P20161005129401180705561, continua ad essere il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione del Vostro impianto...";
30. in merito alle complessità della soluzione tecnica di connessione ed alla asserita impossibilità di realizzare l'impianto di rete, il gestore ritiene la soluzione tecnica proposta "...del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà..." e infondate le contestazioni del reclamante relative alla difficoltà di conclusione dell'iter autorizzativo, in quanto "...non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo...";

31. il gestore osserva, altresì, che è suo primario interesse “...individuare le soluzioni di connessioni al minimo tecnico e che l’individuazione di tale soluzione è frutto di una serie di valutazioni/elaborazioni tecniche proprie del Gestore di Rete. La soluzione tecnica fornita nel preventivo è il risultato dei livelli di saturazione della rete nell’area interessata, fermo restando che, come noto, la rete è soggetta a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione che la determinano...”;
32. sulla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore rappresenta di “...aver chiesto esclusivamente il consenso alla posa della porzione di impianto di rete da realizzare all’interno dell’area di pertinenza dell’impianto di produzione e che dovrebbe essere già nella vostra disponibilità. Non si tratta quindi di porre in capo al richiedente la connessione, come da Voi erroneamente affermato, la gestione dell’iter autorizzativo ma solo di ottenere il consenso alla posa della limitata porzione dell’impianto di rete da realizzare su area di pertinenza del richiedente la connessione ...”;
33. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento...”, in quanto (tra l’altro) tale richiesta “...necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...”, non pretendibile dal gestore;
34. in conclusione, il gestore conferma che “...il preventivo emesso risultava pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria...”, ritenendo, quindi, non sussistere le condizioni per l’accoglimento del reclamo.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

35. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 5 ottobre 2016 (confermata dallo stesso nella citata nota del 15 dicembre 2016) che, a detta del reclamante non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un’errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
36. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l’obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una “soluzione tecnica minima per la connessione”, secondo le citate prescrizioni del TICA;
37. a tal fine è necessario accertare l’indisponibilità, alle richiamate date, di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
38. pertanto, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l’Autorità ha effettuato una verifica relativa alla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell’elaborazione del preventivo di connessione *de quo* - della porzione di rete di distribuzione derivata dalla Cabina Primaria (CP) di Venosa, cioè la Cabina Primaria più vicina (oltre a quella di Genzano a cui si

- riferiva la soluzione di connessione elaborata dal gestore) al sito di installazione dell'impianto di produzione;
39. più in particolare, è stato chiesto al gestore di rivalutare la soluzione tecnica minima di connessione dell'impianto di produzione del reclamante, facendo riferimento alla situazione della rete presente alla data di emissione del preventivo (5 ottobre 2016) ed alla data di conferma dello stesso (15 dicembre 2016), ma eliminando dalla rappresentazione della rete la potenza in immissione relativa alle pratiche di connessione non più valide ai sensi del TICA (tra cui almeno quelle identificate con i codici T0002941, T0068604, e 102569526, recanti soluzioni di connessione afferenti alla semisbarra del trasformatore Verde della cabina primaria di Venosa);
  40. con nota 0667759 del 22 ottobre 2020 (prot. Autorità 33948 del 22 ottobre 2020), il gestore ha comunicato di avere eseguito *"...le correzioni e gli adeguamenti del caso e, preliminarmente alla esecuzione delle verifiche, sono state eliminate le potenze riconducibili agli impianti sopra indicati, non risutandone altre da dover eliminare..."* e di aver poi proceduto *"...a rielaborare con l'applicativo SPIRA la situazione della rete interessata per le date 11/08/2016, 07/11/2016 e 02/01/2017..."*, per un periodo, quindi, che include le date (5 ottobre 2016 e 15 dicembre 2016) richieste per la verifica;
  41. il gestore ha, altresì comunicato che *"...l'impossibilità di utilizzare il trasformatore verde della Cabina primaria VENOSA era dovuta al superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina Petersen al servizio del suddetto trasformatore..."*, evidenziando che *"...tale situazione è presente sia nella nuova verifica "depurata" degli impianti in questione del 11/08/2016, sia in quella del 7/11/2016 così come fino al 02/01/2017, seppure con valori in diminuzione..."*;
  42. in base agli esiti della rivalutazione (indicati nei relativi reports forniti dal gestore), risulta che la criticità di rete che all'epoca di elaborazione del preventivo 129401180 aveva impedito di utilizzare la porzione di rete di distribuzione afferente al trasformatore verde della CP Venosa - vale a dire il superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina Petersen al servizio del suddetto trasformatore - persiste in tutte e tre le nuove simulazioni effettuate dal gestore con l'eliminazione della potenza connessa alle pratiche annullate;
  43. le risultanze istruttorie confermano, quindi, l'indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 5 ottobre 2016, la quale, pertanto, è da considerarsi come la "soluzione tecnica minima per la connessione" definita dal TICA;
  44. occorre per completezza far presente che - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l'avvenuta accettazione da parte di e-distribuzione della STMG di Terna - il gestore ha comprovato l'accettazione del preventivo di Terna S.p.A. dell'11 gennaio 2010 (prot. TE/20100000118), producendo (in allegato alla nota prot. 05/07/2019- 0425938, acquista con prot.

- Autorità 18288 dell'8 luglio 2019) copia della propria nota prot. 25/05/2010-0503453, con cui ha comunicato a Terna S.p.A. l'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione per ampliamento dell'impianto primario denominato "Genzano";
45. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità in tema di Specifica Tecnica - e relativa "*...in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...*" - si fa presente in generale che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
    - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
    - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
    - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
  46. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
  47. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
  48. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giurisdizionale dell'Autorità;
  49. pertanto, rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

## **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo

- alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 129401180;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*